



Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

A.C. 2122

Nota di verifica n. 194
4 marzo 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2122
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016
Relatore per la Commissione di merito:	La Marca
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il testo del disegno di legge – già approvato dal Senato (A.S. 1137) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016.

Il testo è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articoli 1-30: si individua l'oggetto dell'Accordo, consistente nell'istituzione della Fondazione UE-ALC, nella fissazione degli obiettivi e delle norme e orientamenti generali (art. 1). Vengono poi definiti la natura, i membri, la personalità giuridica, gli obiettivi e i criteri e le attività della Fondazione (artt. 2-7). Sono poi disciplinati la struttura e il funzionamento della Fondazione UE-ALC, che prevede un Consiglio dei governatori, un Presidente e un Direttore esecutivo (artt. 8-16). In particolare, si prevede che il Consiglio dei governatori sia composto da rappresentanti di</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'Accordo in esame non crea obblighi e non prevede attività da cui derivano oneri finanziari a carico degli Stati membri della Fondazione medesima. L'Accordo non obbliga a versare contributi finanziari alla Fondazione: il funzionamento di quest'ultima e le attività di cooperazione da essa promosse sono finanziati unicamente attraverso contributi volontari degli Stati membri o finanziamenti forniti, sempre su base volontaria, da enti pubblici o privati. Oltre al contributo tedesco di cui all'articolo 16, paragrafo 4, è previsto un contributo a carico</p>

ciascuno dei membri della Fondazione con due presidenti, uno in rappresentanza dell'Unione europea e l'altro dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (artt. 9-10). Il Consiglio nomina il Presidente della Fondazione e il Direttore esecutivo: inoltre adotta gli orientamenti generali, stabilisce le priorità operative per le attività della Fondazione, approva i programmi di lavoro (annuali e pluriennali), il bilancio annuale (per l'anno successivo), la relazione annuale e il rendiconto finanziario (per l'anno precedente) nonché la struttura organizzativa e lo statuto del personale della Fondazione (art. 11). Il Consiglio tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno, a margine delle riunioni CELAC-UE a livello di alti funzionari (art. 12).

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio dei Governatori tra i candidati presentati dai membri della Fondazione UE-ALC, per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta. (art. 14). La Fondazione è gestita da un Direttore esecutivo, nominato anch'esso dal Consiglio dei governatori per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta, e designato in seguito alla presentazione di candidature da parte dei membri della Fondazione UE-ALC (art. 15).

Il finanziamento della Fondazione è assicurato tramite contributi su base volontaria dai membri; in casi specifici, su autorizzazione del Consiglio dei governatori, la Fondazione può ricevere finanziamenti esterni di enti pubblici e privati, anche attraverso l'elaborazione di relazioni e analisi su richiesta. La Repubblica federale di Germania fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario, i locali che ospitano la sede della Fondazione e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza (art. 16).

Si dispongono norme in tema di audit e pubblicazione dei conti, la valutazione della Fondazione e i partenariati strategici (artt. 17-19). In particolare, il Consiglio dei governatori nomina revisori indipendenti per la verifica dei conti della Fondazione che sono poi sottoposti all'approvazione del Consiglio dei governatori (art. 17).

La Fondazione ha quattro partner strategici iniziali (da parte dell'Unione europea, l'Institut des Amériques in Francia e la Regione Lombardia in Italia e, da parte dell'America latina e dei Caraibi, la Fundación Global Democracia y Desarrollo nella Repubblica dominicana e la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi delle Nazioni Unite)

dell'UE, di importo decrescente negli anni in vista di un auspicato aumento dei contributi raccolti presso privati, che tuttavia resta nell'ambito dei massimali di spesa del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, pertanto non vi sarà alcuna richiesta di maggior contribuzione a carico del bilancio UE, né pro quota a carico degli Stati membri dell'Unione.

Dall'Accordo non discendono, inoltre, oneri aggiuntivi in termini di spese di missione per la partecipazione agli organi di gestione della Fondazione. Il Consiglio dei governatori della Fondazione si terrà in occasione delle periodiche riunioni CELAC-UE a livello di alti funzionari. La partecipazione al Consiglio è pertanto assicurata dai funzionari che partecipano alle riunioni CELAC-UE, le cui spese di missione sono già programmate e finanziate con gli stanziamenti sul capitolo 3620/02 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La partecipazione alle riunioni straordinarie del Consiglio, che hanno carattere meramente eventuale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'Accordo, verrà invece assicurata dai funzionari delle sedi diplomatiche italiane in Germania e pertanto non determina alcuna spesa di missione. Dalla legge di ratifica dell'Accordo, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si può inoltre confermare che per l'Italia viene salvaguardata l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, dal momento che non risulta alcuna riduzione del gettito e degli introiti tributari. La Fondazione avrà sede ad Amburgo, in Germania, e il riconoscimento di privilegi fiscali da parte di altri Stati membri è puramente eventuale: dipende dall'eventuale decisione del Consiglio dei governatori di concludere specifici accordi in materia con uno o più Stati membri, se ritenuti necessari per il corretto funzionamento della Fondazione nei rispettivi territori.

e può istituire ulteriori partenariati con organizzazioni intergovernative, Stati ed enti pubblici o privati di entrambe le regioni, nel rispetto dell'equilibrio bi-regionale (art. 19).

Vengono quindi poste norme in tema di privilegi e immunità, lingue di lavoro della Fondazione, risoluzione delle controversie, modifiche, ratifica e adesione all'Accordo ed entrata in vigore dello stesso (artt. 20-25). In particolare, sullo status, i privilegi e le immunità della Fondazione, del Consiglio dei governatori, del Presidente, del Direttore esecutivo, del personale e dei rappresentanti degli Stati membri sul territorio della Repubblica federale di Germania sono previsti accordi che devono assicurare i privilegi normalmente riconosciuti alle organizzazioni internazionali: la Fondazione, i suoi attivi, le sue entrate ed altri beni sono esenti da imposte dirette (salvo le remunerazioni per i servizi resi); il Direttore esecutivo e il personale sono esenti dalle imposte nazionali sugli stipendi ed emolumenti ad essi pagati dalla Fondazione; i privilegi e le immunità si applicano solo al personale nominato dal Direttore esecutivo (art. 20).

Eventuali controversie tra le Parti sull'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo sono risolte tramite negoziati tra le stesse; se non sono risolte in tal modo, le controversie sono sottoposte alla decisione del Consiglio dei governatori (art. 22).

L'Accordo può essere modificato su iniziativa del Consiglio dei governatori o su richiesta di una delle parti e le modifiche sono adottate per consenso (art. 23).

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 3 del ddl di ratifica: prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.	La relazione tecnica non considera specificamente la disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'Accordo, all'articolo 16, dispone espressamente che i contributi alla Fondazione sono versati su base volontaria (fatta salva la partecipazione al consiglio dei governatori, in merito alla quale la relazione tecnica fornisce elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria di tale adempimento). Si prende inoltre atto degli ulteriori elementi forniti dalla medesima relazione tecnica nonché delle rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato in merito all'individuazione della Regione Lombardia quale *partner* strategico iniziale. Si rileva tuttavia che il comma 2 del medesimo articolo 16 specifica che la Fondazione è "finanziata principalmente dai suoi membri", fra i quali, ai sensi dell'articolo 3, rientrano

anche i singoli Stati membri dell'UE, ossia anche la Repubblica italiana. Posto che il disegno di legge di ratifica non prevede alcun onere a carico dello Stato, e la relazione tecnica suffraga tale invarianza, appare opportuno acquisire una conferma che la Repubblica italiana, quale membro della Fondazione, non provvederà, neanche a titolo volontario, al finanziamento della Fondazione stessa o al riconoscimento di misure in favore della stessa, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 20 dell'Accordo, da cui possano derivare effetti di carattere finanziario.

Riguardo al riconoscimento di privilegi ed esenzioni fiscali di cui all'art. 20, si prende atto che, ai sensi dell'art. 3 del disegno di legge di ratifica, ai relativi oneri si provvederà con apposito provvedimento legislativo.